

STAMPA

Caso Jan., 2005, p. 2, 598 ss.

GIURISPRUDENZA DI MERITO

274 - Ass. Milano — Ud. 6 giugno 2003 (dep. 3 luglio 2003) — Pres. ed Est. Cerqua — Imp. Palamara.

[6072] Omicidio preterintenzionale - Interpretazione della fattispecie alla luce del principio di colpevolezza - Ricostruzione della preterintenzione come ipotesi di dolo misto a colpa. (C.p. art. 584).

L'interpretazione della fattispecie di omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) deve rispettare il principio di colpevolezza, ponendosi in linea con l'insegnamento della Corte costituzionale sul tema della personalità della responsabilità penale. Da ciò discende una ricostruzione della preterintenzione come ipotesi di dolo misto a colpa; sicché la morte, in quanto elemento significativo che connota il disvalore della figura delittuosa descritta dall'art. 584 c.p., può essere addebitata all'agente soltanto ove rappresenti la conseguenza concretamente prevedibile degli atti diretti a percuotere o a ledere e siano altresì configurabili profili di colpa generica, consistenti nella violazione delle regole cautelari poste a presidio del controllo finalistico di ogni decorso causale (1).

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. - Con decreto di data 10 luglio 2002, Antonia Palamara, nata a Scilla (Reggio Calabria) il 27 luglio 1954 e residente a Milano, veniva rinviata a giudizio, in stato di libertà, davanti a questa Corte, per rispondere del delitto di omicidio preterintenzionale, aggravato dalla futilità dei motivi (artt. 584 e 585, in relazione all'art. 577 comma 1 n. 4 c.p.), commesso in danno di Angela Franceschetti ved. Lissoni, nata l'8 settembre 1907, che il 1° giugno 2000 faceva con una spinta cadere a terra all'interno di un supermercato di Milano, così provocandole lesioni personali, consistite nella frattura del bacino, dalle quali derivava la morte, avvenuta l'8 giugno successivo. (*Omissis*).

6. - Le risultanze processuali consentono un'agevole ricostruzione del fatto.

Alla luce delle testimonianze rese dalle dipendenti del supermercato Esselunga di Viale Zara, dal direttore e da Patrizia Cambio si può affermare con sicurezza che nel pomeriggio del 1° giugno 2000 l'imputata, sentitasi offesa dalle parole della Franceschetti, l'aveva colpita volontariamente con una spinta sì da farla cadere a terra («Così la smetti!»: si veda la deposizione di Patrizia Cambio). L'anziana signora, assistita dal personale del supermercato e da una cliente (Ja Cambio), era stata successivamente accompagnata dal figlio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda, dal quale era stata dimessa quello stesso giorno, dopo che le erano state apprestate le prime cure. Era stata ospitata nella casa del figlio dove aveva ricevute tutte le cure del caso, secondo le prescrizioni dei medici, rimanendo immobile a letto per sette giorni. L'8 giugno, durante la notte, era morta.

È stato accertato in maniera incontestabile lo stretto collegamento esistente tra il decesso e le lesioni che le aveva provocato la Palamara: sul punto appaiono incontestabili le conclusioni cui sono pervenute le dottoresse Cardino e Piga.

Elementi di difformità nella ricostruzione del fatto sono stati introdotti dalla teste Adriana Lucario, le cui dichiarazioni, però, appaiono, per varie ragioni, inattendibili.

Anzitutto non risulta con certezza che si trovasse nel supermercato quel giorno, in quanto del-

598

la sua presenza e dell'assistenza che avrebbe prestato in quella occasione non hanno minimamente parlato né il direttore del supermercato né Monica Pantano né Erica Rocca: i testi indicati hanno tutti fatto riferimento ad una sola cliente che era intervenuta in aiuto dell'anziana signora caduta a terra. La cliente era Patrizia Cambio, la quale, dal canto suo, ha escluso di essere stata coadiuvata, nell'opera di assistenza prestata all'anziana signora, da un'altra cliente del supermercato.

Ha detto Monica Pantano:

Sì, c'era una cliente anche... È arrivato il direttore e insieme ad un'altra signora l'hanno fatta alzare.

Ha confermato Erica Rocca:

... il direttore ... l'ha aiutata ... ad alzarsi. Il direttore e una signora che era ... un'altra cliente e la collega che era con me ... Pantano Monica.

Ed ha aggiunto:

... il direttore stava soccorrendo la signora con la cliente e si aspettava l'arrivo del figlio ...

Ed ancora:

Sì, una cliente che era lì ... già lì nel negozio.

Ed infine:

... c'era un'altra signora, un'altra cliente che viene spesso a fare la spesa ... So che c'è un'altra signora che è fuori con noi, che è una cliente, se è questa che intende, è lei.

Va precisato che fuori dell'aula di udienza, ad attendere di essere sentita come teste, c'era Patrizia Cambio, e non già Adriana Lucario, esaminata all'udienza successiva!

Erano presenti anche altre signore, come ha ricordato Patrizia Cambio, che conoscevano la Franceschetti e cercavano il numero di telefono del figlio per avvisarlo: tra queste non poteva essere sicuramente Adriana Lucario, che non conosceva la Franceschetti.

Ha riferito Stefano Galantino:

Intorno alla signora c'era la cliente, la signora Cambio, questa signora che è appena uscita [i due testi sono stati esaminati nel corso della medesima udienza], che appunto aveva sentito il rumore, lei era alla cassa ed era venuta lì insieme a me, stavamo soccorrendo...

C'era a fianco la signora della Fidaty, la Monica Pantano, che mi ha aiutato a prendere il ghiaccio secco e medicare...

Si deve inoltre rilevare come suonino false le parole della Lucario, che ha ripetuto quanto l'imputata aveva detto a propria discolta, parlando, in particolare, di sputi, da nessuna altra teste notati, e tentando di accreditare le tesi difensiva, già di per sé priva di ogni credibilità, secondo la quale la sua amica Palamara si sarebbe limitata a respingere l'aggressione portata nei suoi confronti dell'anziana signora Franceschetti. E la falsità emerge con chiarezza ove si pongano a confronto le parole della teste della difesa con le chiare, coerenti, precise e concordanti parole delle dipendenti del supermercato, che ebbero l'occasione di vedere bene quanto accadde quel pomeriggio, del direttore e di Patrizia Cambio.

E il volto della menzogna appare evidente a chi ponga attenzione a quelle frasi tronche, ai periodi incompiuti, alle incertezze della donna, al disagio che traspare dalle sue parole (e dai suoi gesti), alla descrizione dell'episodio effettuata con quella sua povertà di linguaggio.

Copia del verbale delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla teste Adriana Lucario dovrà essere inviata al Procuratore della Repubblica in sede, per le determinazioni di sua competenza in ordine al delitto di falsa testimonianza.

7. - Il perito medico-legale nominato dalla Corte, all'esito di un'indagine corretta, adeguatamente motivata anche con richiami alla più recente ed autorevole letteratura scientifica, ha ravvisato una colpa medica per sottodosaggio di eparina, tale, però, da non spezzare il rapporto di causalità materiale tra le lesioni e la morte. Ha scritto al riguardo nella relazione:

... antecedente necessario dell'intero processo, senza il quale la successiva catena di eventi non si sarebbe comunque verificata, risulta essere la caduta del 1° giugno 2000, produttiva di quella frattura scomposta dell'emibacino di sinistra, che impose l'allettamento.

Infatti, poiché il trattamento con calcipirina trovava la sua indicazione nel tentativo di rimediare ad una condizione di rischio creata dalla frattura del bacino e dunque dalla caduta, que-

st'ultima resta in ogni caso la causa prima anche della sfavorevole evoluzione, pur eventualmente in concorso con la condotta dei Sanitari ospedalieri.

Le conclusioni del perito, contrastate dai consulenti tecnici dell'imputata, sono pienamente condivisibili.

Secondo la consolidata giurisprudenza, nel caso di lesioni personali seguite dal decesso della vittima dell'azione delittuosa, l'eventuale negligenza o imperizia dei medici non elide il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento morte. L'eventuale colpa dei medici, infatti, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma e indipendente rispetto al comportamento dell'agente che, provocando il fatto lesivo, ha reso necessario l'intervento dei sanitari. Tale intervento nei confronti di una persona lesa costituisce un fatto tipico e prevedibile, e si inserisce perfettamente nella serie causale originata dall'azione offensiva, rispetto alla quale costituisce momento di normale evoluzione. Le modalità con le quali i sanitari operano, anche se connotate eventualmente da colpa grave, non realizzano quella situazione di sufficienza della causa intervenuta a determinare l'evento, dalla quale il legislatore fa dipendere l'esclusione del rapporto di causalità (Cass., 9 ottobre 1995, La Paglia, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2539; v. pure, nello stesso senso, *ex plurimis*, Cass., 4 febbraio 1993, Bevilacqua, in *C.E.D. Cass.*, n. 195006; Cass., 12 luglio 1989, Lamante, in *Cass. pen.*, 1991, p. 1962; Cass., 6 maggio 1986, Ori, *ivi*, 1988, p. 56; Cass., 25 marzo 1983, Piotto, in *Giust. pen.*, 1984, II, c. 222; Cass., 2 ottobre 1981, Grandi, in *Cass. pen.*, 1983, p. 876).

Anche secondo la dottrina più autorevole, che ha contribuito alla diffusione nel nostro Paese della teoria scientifica della causalità, all'espressione causa da sola sufficiente, impiegata dal legislatore nell'art. 40 comma 2 c.p., deve essere attribuito il significato di serie causale autonoma e indipendente. Lo impone la corretta interpretazione della norma citata la quale, riferendosi alle cause sopravvenute e non già al concorso di cause, ribadisce un principio fondamentale dell'ordinamento, qual è quello relativo al nesso di condizionamento tra condotta ed evento.

È la richiamata dottrina ha dimostrato come per causa sufficiente debba intendersi l'insieme delle condizioni contingentemente necessarie dalle quali, secondo una regolarità enunciata da una legge universale o statistica, deriva l'evento da spiegare. Proprio a questo complesso di condizioni si dà comunemente il nome, nel linguaggio scientifico moderno, di condizione sufficiente, pur con la precisazione che, a motivo delle assunzioni tacite di leggi e di condizioni contingentemente necessarie, si tratta di condizione o causa probabilmente sufficiente. Ed è ovvio che, se l'insieme delle condizioni considerate è sufficiente, lo è da solo: e la precisazione della legge è importante per sottolineare appunto che la condotta precedente non entra nel novero delle condizioni contingentemente necessarie che danno vita alla condizione sufficiente, non fa parte del nuovo processo causale intervenuto.

Il che deve escludersi nel caso in esame: si è dimostrato poco sopra, anche alla luce dell'apporto scientifico fornito dal medico-legale, che l'eventuale colpa medica, ipotizzata dal perito, non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente alla produzione dell'evento, non essendo di certo indipendente dal fatto dell'imputata, avulsa dalla sua condotta, operante con assoluta autonomia.

In conclusione, l'esclusione del rapporto di causalità, quando le cause sopravvenute sono state da sole sufficienti a determinare l'evento, è logica conseguenza della caduta del rapporto di condizionamento, quale previsto dall'art. 40 c.p.: se la causa (fattore) sopravvenuta è stata da sola sufficiente a produrre l'evento, è evidente che la condotta in indagine risulta priva di influenza eziologica rispetto all'evento lesivo (Cass., 27 maggio 1993, Rech, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2898, in motivazione).

Copia della sentenza e degli atti deve essere trasmessa al Procuratore della Repubblica in sede, che ne ha fatto richiesta in sede di requisitoria, per una approfondita valutazione dell'operato dei medici.

8. - Si impone, a questo punto, la necessità di analizzare tutti gli elementi costitutivi del contestato delitto.

8.1. - Secondo l'orientamento prevalente della Corte di cassazione, accertati la volontarietà delle lesioni e il rapporto di causalità tra le stesse e l'evento ulteriore, costituito dalla morte della vittima, non residuerebbero dubbi sulla sussistenza del delitto di omicidio preterintenzionale: la preterintenzione sarebbe infatti un'ipotesi di dolo per l'evento voluto misto a responsabilità oggettiva per l'evento ulteriore (v. ad es., Cass., 13 gennaio 1997, Marchitelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 207576; Cass., 2 ottobre 1996, Paoletti, *ivi*, n. 205493; Cass., 20 novembre 1988, Zeni, in *Cass. pen.*, 1989, p. 999; e, per le sentenze meno recenti, Cass., 22 marzo 1988, Beretta, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1989, p. 843; Cass., 30 giugno 1986, De Nunzio, in *Riv. pen.*, 1987, p. 886; Cass., 17 maggio 1982, Corti, in *Cass. pen.*, 1983, p. 1993; Cass., 13 dicembre 1974, Mendicino, in *Cass. pen.*, 1976, p. 704).

Trattasi, però, di una interpretazione che non può essere seguita, perché in chiaro contrasto con il principio di colpevolezza (art. 27 Cost.). Ed è evidente che non si possano ignorare i principi fondamentali dell'ordinamento e percorrere strade che la Corte costituzionale ha da tempo dichiarato precluse.

Ed invero la Corte costituzionale nella sentenza n. 364 del 24 marzo 1988 (in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1988, p. 708) ha affermato, tra l'altro, che se può parlarsi di responsabilità penale solo per fatto proprio (art. 27 comma 1 Cost.) e se alla pena è attribuita una funzione rieducativa (art. 27 comma 3 Cost.), allora è chiaro che questa postuli almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica, perché, ove anche questa mancasse, si incorrerebbe nella violazione dell'art. 27 comma 1 Cost., nella parte relativa al rapporto psichico tra soggetto e fatto.

Nella successiva sentenza n. 1085 del 30 novembre 1988 (in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1990, p. 289) la Corte, ribadendo i principi già enunciati nella precedente storica decisione e sviluppando e specificando le argomentazioni poste a fondamento di quella pronuncia, ha ritenuto indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente, nel senso che debbono essere investiti dal dolo o dalla colpa. Non sarebbe infatti costituzionalmente legittimo addebitare all'agente, sulla base di un collegamento soggettivo tra questi e un dato della fattispecie tipica (si pensi, nel caso dell'omicidio preterintenzionale, al dolo di percosse o di lesioni), anche gli eventi ulteriori (e, quindi, la morte) nella produzione dei quali la volontà del reo è rimasta totalmente estranea e che, pertanto, non gli possono essere rimproverati.

Alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale, potranno essere ammesse ipotesi di responsabilità oggettiva *spuria* o *impropria*, nelle quali un solo, magari accidentale, elemento del fatto, a differenza di altri elementi, non è coperto dal dolo o dalla colpa dell'agente, ma certamente non sarà ammissibile una responsabilità oggettiva, fondata sull'esistenza di un mero nesso di causalità tra condotta ed evento, con riferimento agli elementi altamente significativi e caratterizzanti della fattispecie, che obbligatoriamente devono essere coperti dal dolo o dalla colpa dell'agente. Che la morte sia un elemento altamente significativo e caratterizzante del delitto di omicidio preterintenzionale è fuori discussione.

L'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione di legge in esame, che ripudi l'antico principio del *versari in re illicita*, conduce quindi ad una ricostruzione della preterintenzione come ipotesi mista di dolo e di colpa.

Colpa, però, non già specifica, vale a dire per violazione di quella stessa legge penale che prevede la condotta di base (gli artt. 581 e 582 c.p.), secondo una ormai risalente e superata dottrina e qualche decisione della suprema Corte (v. Cass., 20 dicembre 1989, Paradisi, in *Riv. pen.*, 1990, p. 744), ma colpa generica, la quale può consistere nella violazione di regole cautelari anche attraverso una condotta dolosa.

Varie sono le opinioni espresse sul punto dalla dottrina.

È da ritenere, secondo una reinterpretazione della preterintenzione alla luce dei principi costituzionali, che l'affermazione di responsabilità penale per l'evento ulteriore, oltre l'intenzione, richieda che all'autore del fatto possa muoversi un rimprovero in termini di colpa generica, accertando che la morte sia stata la conseguenza concretamente prevedibile (per il requisito della prevedibilità dell'evento ulteriore, v. Cass., 11 dicembre 1992, Bonaldi, in *Cass. pen.*, 1993, p.

2529, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.) degli atti diretti a percuotere o a ledere. Superata l'obiezione circa l'apparente paradossalità dell'imposizione di regole di cautela nell'esecuzione di un'attività penalmente illecita, dal momento che la colpa di cui si discute consiste nella violazione delle ordinarie regole che devono essere rispettate nel pilotaggio finalistico di qualsiasi decorso causale (come una parte della dottrina ha ritenuto), l'interpretazione proposta sembra l'unica in grado di evitare censure di illegittimità costituzionale.

E la sanzione più severa prevista dall'art. 584 c.p. rispetto alla somma delle sanzioni comminate per il delitto di percosse o di lesioni volontarie e per quello di omicidio colposo, si giustifica, come non ha mancato di rilevare la dottrina, per la maggiore riprovevolezza che si coglie nell'aver cagionato, per colpa, la morte di un soggetto del quale è stato volontariamente agredito il bene dell'incolumità fisica.

8.2. - Indubitabile la presenza di elementi di colpa nella condotta di Antonia Palamara, che dette una spinta ad una fragile donna di quasi 93 anni, si da farla cadere pesantemente all'indietro sul duro pavimento di un supermercato, provocandole così la frattura del bacino.

Elevato il rischio di fratture del femore o del bacino, per la minore resistenza della struttura delle ossa dovuta all'età avanzata, ed elevato il rischio, a causa dell'età, di complicazioni mortali, secondo le comuni e diffuse conoscenze, dovute anche a facili letture di articoli informativi che compaiono in giornali e riviste di grande tiratura. Era dunque concretamente prevedibile, date le caratteristiche della persona offesa e le condizioni di luogo, che dalla frattura traumatica, conseguente alla condotta volontaria e lesiva posta in essere dall'imputata, potessero discendere conseguenze letali per la vittima.

9. - Alla stregua delle considerazioni che precedono, Antonia Palamara deve essere dichiarata colpevole del reato ascritto.

È ravvisabile la circostanza attenuante della provocazione, mentre non sussiste l'aggravante dei futili motivi.

9.1. - Dalle parole, dette a voce alta dalla vittima all'interno del supermercato, l'imputata si è sentita offesa. Chiaro era il tono di disprezzo con le quali esse venivano pronunciate e innegabile l'intrinseco contenuto offensivo che quelle espressioni hanno nel dialetto lombardo per le persone provenienti dal Sud del Paese.

Sembra pertanto alla Corte che sia ravvisabile la circostanza attenuante della provocazione (art. 62 n. 2 c.p.), caratterizzata da un momento oggettivo, rappresentato da un fatto ingiusto, consistito in un comportamento della Franceschetti contrario alle regole etiche, sociali, di costume e di civile convivenza, condivise dalla collettività; e da un momento soggettivo, consistente in uno stato d'ira per un'offesa percepita dalla Palamara, venuta a Milano dalla natia Calabria molto tempo prima del fatto, come ingiustificata e gratuita; ovvero in un vivace turbamento, in un impulso emotivo non contenibile con i normali poteri di controllo.

Sembra del pari ravvisabile un rapporto di adeguatezza tra il fatto ingiusto e la reazione, che ha dato vita ad una condotta dolosa, limitatamente alle lesioni, e colposa con riferimento all'evento ulteriore.

9.2. - La circostanza attenuante della provocazione è incompatibile, nonostante qualche voce contraria risalente nel tempo, con la contestata aggravante dei motivi futili (Cass., 6 dicembre 1991, Perrone, in *Cass. pen.*, 1993, p. 1699; Cass., 31 gennaio 1986, Piscopo, in *Riv. pen.*, 1987, p. 484), in quanto, prevedendo la provocazione la reazione ad un fatto ingiusto altrui, la provata ingiustizia dello stesso esclude di per sé che la reazione possa essere valutata come futile.

L'aggravante *de qua* pertanto deve essere ritenuta insussistente.

9.3. - All'imputata possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Il giudizio negativo che deve essere formulato nei suoi confronti, per la condotta tenuta subito dopo il fatto, quale riferita dalle testi oculari, carica di note di disapprovazione, e per il suo succes-

sivo totale disinteresse per le condizioni dell'anziana signora Franceschetti, è soverchiato, ai fini della valutazione complessiva dell'episodio e dell'irrogazione di una pena giusta, dalla considerazione che l'imputata è persona onesta, lavoratrice, incensurata, madre di famiglia preoccupata per le condizioni della figlia Maria Serena, affetta da una non lieve forma di ritardo mentale e motorio.

9.4. - Alla luce delle considerazioni che precedono, reputa la Corte di dover infliggere all'imputata la pena nella misura minima consentita, che è pari ad anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, pena che, a giudizio della Corte, è congrua e proporzionata al fatto colpevole. Non va dimenticata, al riguardo, la funzione rieducativa assegnata alla sanzione penale (art. 27 comma 3 Cost.), che non può prescindere dalla sua adeguatezza al disvalore dell'illecito commesso; con la conseguenza che una sanzione eventualmente più severa, percepita come ingiusta dalla persona condannata, potrebbe sortire effetti desocializzanti.

9.5. - All'affermazione di penale responsabilità consegue per legge (art. 535 c.p.p.) la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

9.6. - La condanna alla pena principale indicata comporta, a norma dell'art. 29 c.p., l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

9.7. - Antonia Palamara deve inoltre essere condannata al risarcimento del danno in favore dei figli della vittima, Pierluigi e Giuseppina Lissoni, costituitisi parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, al pagamento delle spese di costituzione e difesa in favore delle predetti parti civili, che la Corte reputa di dover liquidare complessivamente in euro tremila, oltre ad Iva e Cir.

(1) [6072] Tipicità della preterintenzione ed esegesi costituzionalmente orientata.

SOMMARIO: 1. Criteri di imputazione dell'evento più grave nella fattispecie preterintenzionale. — 2. Incidenza della costituzionalizzazione del principio di colpevolezza nella ricomposizione strutturale dell'istituto. — 3. La preterintenzione come ipotesi di dolo misto a colpa generica: tra concreta prevedibilità del risultato «ulteriore» e violazione di regole cautelari. — 4. Rapporti tra l'omicidio preterintenzionale e la figura prevista dall'art. 586 c.p.

1. *Criteri di imputazione dell'evento più grave nella fattispecie preterintenzionale.* — La pronuncia in commento (1) offre interessanti spunti di riflessione sul problematico inquadramento della natura giuridica della preterintenzione e merita apprezzamento per il tentativo di fornire una lettura dell'istituto rispettosa del dettato costituzionale.

La sentenza, nell'affermare la responsabilità dell'imputata in relazione alla fattispecie delittuosa tipizzata dall'art. 584 c.p., impone — innanzitutto — di richiamare sinteticamente i punti di approdo di maggiore rilievo in seno alle posizioni dottrinarie ed agli orientamenti giurisprudenziali, che si sono occupati del contenuto della preterintenzione.

Cominciamo col precisare che la struttura dell'omicidio preterintenzionale si incentra sul fatto di chi, ponendo in essere atti diretti unicamente a percuotere una persona o a provocarle una lesione personale, ne cagioni la morte, costituente, quindi, un *quid pluris* rispetto all'evento effettivamente perseguito (2). La collocazione dell'ipotesi criminosa in esame nell'alveo definitorio del delitto preterintenzionale disegnato dall'art. 43 c.p. si traduce nell'individuazione di alcune note caratterizzanti: un rapporto soggettivo di necessaria estraneità dell'evento-morte rispetto all'intenzione dell'agente; la maggiore gravità di tale evento in relazione a quello avuto di mira dal sog-

(1) La sentenza è pubblicata in *Giur. merito*, 2003, p. 2026, in *Il merito*, n. 2, dicembre 2003, p. 59, con nota di C. MARINI, *L'elemento psicologico del reato di omicidio preterintenzionale: dolo misto a colpa*, ed in *Foro it.*, 2004, II, c. 36, con nota di SERRAINO.

(2) Sez. I, 20 gennaio 1986, Barletta, in *Riv. pen.*, 1987, p. 595; Sez. I, 15 marzo 1982, Catapano, in *Giust. pen.*, 1983, III, c. 276.